

- (6) L'allegato II della decisione 2007/275/CE elenca i prodotti composti esenti da controlli veterinari. Anche questi prodotti dovrebbero essere esenti da controlli veterinari sistematici quando formino parte del bagaglio dei viaggiatori e siano destinati al loro consumo personale o quando formino oggetto di piccole spedizioni inviate a privati.
- (7) I requisiti e, in particolare, i limiti di peso per l'introduzione di partite di prodotti di origine animale per il consumo personale sono pertanto stabiliti in vari testi legislativi. Tali requisiti, tuttavia, debbono essere facilmente comprensibili per le autorità incaricate del loro rispetto, per i viaggiatori e per il pubblico in generale. Occorre pertanto semplificare e riunire in un regolamento i tipi e le quantità di prodotti di origine animale che possono essere esentati dai controlli veterinari cui sono soggette le importazioni commerciali.
- (8) Nello stabilire le misure che disciplinano l'introduzione di questi prodotti, occorre sempre tenere conto del possibile rischio d'introdurre malattie animali nella Comunità mediante l'introduzione di prodotti di origine animale. Il livello di rischio per la salute animale varia in funzione di diversi fattori, come il tipo di prodotto, la specie animale dalla quale si ottiene e la probabilità che sia presente un agente patogeno.
- (9) Una delle malattie più pericolose che potrebbero essere potenzialmente introdotte nella Comunità è l'afta epizootica. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha valutato il rischio d'introduzione di questa malattia nella Comunità. La sua valutazione mostra chiaramente che l'introduzione di carne e prodotti a base di carne e di latte e prodotti lattiero-caseari sono possibili vettori di entrata del virus dell'afta epizootica nella Comunità.
- (10) Per evitare l'introduzione di queste malattie, la Comunità ha stabilito, già da molti anni, un insieme completo di norme che disciplinano le importazioni di animali vivi e di prodotti di origine animale per scopi commerciali.
- (11) Il regolamento (CE) n. 745/2004 della Commissione ⁽⁶⁾ stabilisce misure relative all'importazione di carne e prodotti a base di carne e di latte e prodotti lattiero-caseari per il consumo personale. Conformemente a questo regolamento, i viaggiatori non possono introdurre nella Comunità carne e prodotti a base di carne né latte e prodotti lattiero-caseari che non siano pienamente conformi alle norme comunitarie sulle importazioni commerciali.
- (12) Questo principio dev'essere mantenuto in futuro per garantire che la Comunità rimanga immune dall'afta epizootica. La quantità di carne e prodotti a base di carne e di latte e prodotti lattiero-caseari trasportata dai viaggiatori che dovrebbe essere esentata dai controlli veterinari sistematici alle frontiere stabilite dalla direttiva 97/78/CE dovrebbe essere quindi fissata a zero.
- (13) Le misure previste nel presente regolamento devono essere applicate fatta salva la legislazione veterinaria della Comunità destinata a controllare ed eradicare le malattie animali o relativa a determinate misure di protezione.
- (14) Le misure previste dal presente regolamento devono essere applicate fatto salvo quanto disposto nella normativa di attuazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatica mediante il controllo del loro commercio ⁽⁷⁾.
- (15) È inoltre opportuno garantire che le informazioni relative ai controlli veterinari e alle norme applicabili all'introduzione di prodotti di origine animale sia messa a disposizione dei viaggiatori e del pubblico in generale.
- (16) Si ritiene che alcuni paesi terzi, considerando la loro prossimità geografica e la loro situazione in materia di salute animale, presentino un rischio minimo per le condizioni di salute animale nella Comunità. Pertanto, limitate quantità di carne e prodotti a base di carne e di latte e prodotti lattiero-caseari provenienti da questi paesi devono continuare ad essere esentati dai controlli veterinari sistematici.
- (17) Inoltre, alcuni paesi terzi vicini hanno stipulato accordi veterinari specifici con la Comunità per quanto riguarda aspetti pertinenti della legislazione comunitaria veterinaria.
- (18) Le scorte personali di prodotti di origine animale in quantità inferiori a un limite determinato da questi paesi terzi devono pertanto continuare ad essere esentate dai controlli veterinari sistematici previsti nella direttiva 97/78/CE. Per garantire l'adeguata comunicazione di informazioni esatte ai viaggiatori, in tutto il materiale pubblicitario relativo deve essere indicato che questi paesi terzi sono paesi esentati.
- (19) In generale, la situazione zoosanitaria della Croazia rappresenta un rischio zoosanitario minimo per la Comunità. I prodotti di origine animale in quantità inferiori a un limite determinato che costituiscano parte del bagaglio dei viaggiatori o che formino oggetto di piccole spedizioni ai consumatori dalla Croazia devono rimanere esentati dai controlli veterinari sistematici previsti dalla direttiva 97/78/CE. Per garantire la corretta informazione dei passeggeri, la Croazia deve essere indicata come paese esentato in tutto il materiale pubblicitario pertinente stabilito dal presente regolamento.

⁽⁶⁾ GUL 122 del 26.4.2004, pag. 1.

⁽⁷⁾ GUL 61 del 3.3.1997, pag. 1.

